

È SCADUTA LA DIRETTIVA SULL'ASSISTENZA LINGUISTICA. SPUNTI PER UNA TRASPOSIZIONE RITARDATA, MA (ALMENO) MEDITATA

di Mitja Gialuz

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Il panorama del recepimento negli Stati membri. - 3. La situazione in Italia. - 4. Idee per la riforma della disciplina del codice di procedura penale e della l. n. 69 del 2005. - 4.1. L'accertamento della competenza linguistica dell'imputato. - 4.2. La scelta della lingua. - 4.3. L'estensione del servizio di interpretazione ai colloqui difensivi. - 4.4. Il diritto alla traduzione degli atti fondamentali. - 4.5. I correttivi: traduzione parziale e traduzione "a vista". - 4.6. Garanzie endoprocessuali di qualità dell'assistenza linguistica. - 4.7. L'assistenza linguistica nei procedimenti di esecuzione del MAE. - 5. La modifica del testo unico sulle spese di giustizia. - 6. Spunti per una legge sugli interpreti e traduttori giudiziari.

1. Premessa.

Il 20 ottobre 2010 veniva definitivamente adottata dal Consiglio la direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali¹. Si trattava di un passaggio per certi versi storico.

Per la prima volta, dopo aver agito sul versante del rafforzamento della sicurezza dei cittadini europei, l'Unione europea adottava uno strumento normativo finalizzato a garantire un diritto fondamentale dell'imputato: si trattava, disse la *rapporteur* del Parlamento europeo, della «*first EU fair trial law*»². La vice-presidente della Commissione ne ribadiva la portata fondamentale: «*we are going in a direction which aims to achieve (...) the same high level of rights for all EU citizens wherever they are, whatever*

¹ Su tale direttiva, cfr. C. AMALFITANO, *Unione europea e garanzie processuali: il diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2011, p. 83; C. ARANGÜENA FANEGO, *El derecho a la interpretación y a la traducción en los procesos penales. Comentario a la directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 20 de octubre de 2010*, in *Revista General de Derecho Europeo*, 2011, 24; G. BIONDI, *La tutela processuale dell'imputato alloglotta alla luce della direttiva 2010/64/UE*, in *Cass. pen.*, 2011, 2422; S. CRAS – L. DE MATTEIS, *The Directive on the Right to Interpretation and Translation in Criminal Proceedings. Genesis and Description*, in *EUCRIM*, 2010, n. 4, p. 153; M. GIALUZ, *Novità sovranazionali*, in *Proc. pen. Giust.*, 2011, n. 2, 9; ID., *Il diritto all'assistenza linguistica nel processo penale. Direttive europee e ritardi italiani*, in *Riv. dir. proc.* 2012, p. 1193; I. IZZO, *Spazio europeo di giustizia e cooperazione giudiziaria*, in "Spazio europeo di giustizia" e *procedimento penale italiano*, a cura di L. KALB, Torino, 2012, p. 313 ss.; L. KALB, *Il rafforzamento del diritto e gli effetti nell'ordinamento italiano*, *ivi*, p. 344 ss.; C. MORGAN, *The new European directive on the rights to interpretation and translation in criminal proceedings*, in *Videoconference and Remote Interpreting in Criminal Proceedings*, a cura di S. Braun e J. Taylor, Guildford 2011, 5.

² Così l'on. Sarah Ludford, nella seduta del Parlamento europeo del 14 giugno 2010, [disponibile qui](#).

their problem. It does not matter whether they are travelling for study, for business or for leisure: they should feel at home, and have the same rights as they have at home, wherever they find themselves in Europe»³.

La soddisfazione e l'ottimismo erano più che giustificati. Era la prima misura prevista dalla Tabella di marcia di Stoccolma⁴; era stata approvata in pochi mesi dopo che l'estenuante negoziato sulla proposta di decisione quadro del 2004 era naufragato per l'opposizione di alcuni Stati membri nel 2007. Infine, era una misura di grande valenza simbolica: nell'Europa multilingue, il primo diritto riconosciuto all'imputato era proprio quello all'assistenza linguistica. Non, si badi, un diritto garantito agli stranieri, ma anzitutto ai cittadini europei che si trovino a subire un processo penale in uno Stato membro del quale non conoscono la lingua.

L'unica criticità sollevata durante il dibattito al Parlamento europeo atteneva al periodo di attuazione della direttiva: alcuni Stati membri avevano infatti chiesto di estenderlo a tre anni. Un periodo ritenuto eccessivo dalla Commissione, posto che l'implementazione della direttiva non sembrava molto complicata⁵. Nonostante le riserve espresse dalla Commissione, passò l'ampliamento del periodo di implementazione: l'art. 9 della direttiva fissava il termine di recepimento il 27 ottobre 2013.

Ebbene, quel termine è arrivato e si apre dunque il periodo dei primi bilanci. Un periodo che si concluderà nell'ottobre del 2014, quando la Commissione dovrà presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle misure adottate dagli Stati membri per conformarsi alla direttiva (art. 10 della direttiva n. 64).

2. Il panorama del recepimento negli Stati membri.

Come spesso accade, lo scenario degli ordinamenti nazionali appare eterogeneo. Alcuni Stati membri non hanno approvato alcun atto normativo, sulla supposta considerazione che non sia necessaria una specifica riforma della legislazione processuale: è il caso, ad esempio, del Portogallo. In altri paesi, si è iniziato un percorso di riforma con la nomina di gruppi di lavoro che hanno sottoposto delle proposte al Governo, come accaduto in Bulgaria. In altri ancora, come in Grecia e in Slovenia, il dibattito a livello parlamentare è nelle fasi conclusive.

Vi sono poi diversi Stati membri che hanno già adottato specifiche misure legislative volte a implementare la direttiva. Si tratta, senza pretese di completezza, di Croazia, Francia, Germania, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca e Svezia.

Alcuni di questi paesi presentavano, almeno sul piano normativo, una tutela avanzata del diritto all'assistenza linguistica, ma hanno sentito l'esigenza di

³ Testualmente, V. Reding, nella seduta del Parlamento europeo del 14 giugno 2010, [disponibile qui](#).

⁴ Il riferimento è alla *Risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009, relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali*, in *GUUE*, 4 dicembre 2012, C 295, p. 1.

⁵ Per leggere il testo della seduta del Parlamento europeo del 14 giugno 2010, [clicca qui](#).

perfezionare l'impianto normativo, recependo le indicazioni europee. Merita dar conto, in estrema sintesi, di alcune di queste esperienze.

Prendiamo le mosse dalla Croazia, che, nel maggio del 2013, ha adottato la legge di modifica del codice di procedura penale (*Zakon o izmjena i dopunama zakona o kaznenom postupku*, N.N. 56/13), che ha novellato integralmente l'art. 8 della legge di procedura, al fine di adeguarlo ai principi previsti dalla direttiva. Con riguardo al diritto all'interpretazione, ha esteso esplicitamente l'assistenza linguistica al rapporto tra l'imputato e il difensore, in modo tale da consentire di preparare la difesa tecnica necessaria ai fini del processo (art. 8, comma 11); sul versante del diritto alla traduzione, ha esteso (individuandoli espressamente) gli atti processuali da tradurre (art. 8, comma 5), ha riconosciuto esplicitamente all'imputato il diritto di richiedere la traduzione di una prova (art. 8, comma 6) e ha disciplinato la rinuncia alla traduzione scritta, prevedendo la previa informazione delle conseguenze e la menzione nel verbale (art. 8, comma 7). Per quel che concerne la qualità dell'assistenza, la novella ha stabilito espressamente che l'opera di traduzione va effettuata da un interprete giudiziario (art. 8, comma 11) e che l'imputato può presentare reclamo in caso di prestazione inadeguata, richiedendo la sostituzione dell'interprete (art. 8, comma 10). Infine, il legislatore ha prescritto che «gli elementi di prova acquisiti in violazione dell'obbligo di assistenza linguistica devono ritenersi come non assunti e quindi inutilizzabili ai fini della decisione» (art. 8, comma 9).

Con riferimento alla Francia, l'iter normativo aveva preso le mosse il 20 febbraio 2013, con la presentazione del *Projet de Loi portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France*; una proposta che, con riguardo alla direttiva n. 64 del 2010, si limitava a prevedere l'inserimento di un articolo 803-1-1 nel codice di rito penale, volto a riconoscere espressamente il diritto alla traduzione degli atti indispensabili per la difesa. A seguito di un articolato e interessante dibattito⁶, il Parlamento ha approvato la *Loi n° 2013-711 du 5 août 2013*, che interviene in maniera più ampia sulla legislazione francese.

Anzitutto, la riforma contempla l'inserimento del diritto all'assistenza linguistica nell'*article préliminaire* del codice di procedura penale – ossia tra i principi fondamentali del processo – in quanto componente essenziale del *droit à un procès équitable* garantito dall'art. 6 C.e.d.u. In particolare, nel par. III dell'*article préliminaire*, si è introdotta una norma generale in forza della quale: «*Si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à l'assistance d'un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et, sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code*». Accanto a tale modifica, il legislatore francese ha innestato nel codice di rito un nuovo art. 803-5, che, da un lato, prescrive all'autorità procedente che sia in

⁶ Al proposito, [clicca qui](#).

dubbio sulle competenze linguistiche dell'imputato di verificare che la persona parli e comprenda la lingua francese e, dall'altro, precisa che, in casi eccezionali, può essere effettuata una traduzione orale o un riassunto orale dei documenti essenziali che devono essere consegnati o notificati all'imputato.

Da ultimo, è intervenuto il Ministero della Giustizia con il *Décret no 2013-958 du 25 octobre 2013 portant application des dispositions de l'article préliminaire et de l'article 803-5 du code de procédure pénale relatives au droit à l'interprétation et à la traduction* (entrato in vigore il 29 ottobre 2013), che ha inserito nella *partie réglementaire* del codice di rito penale ben tredici disposizioni (art. D 594 fino a D 594-11), volte (tra l'altro) a individuare analiticamente i colloqui con l'avvocato durante i quali va garantita l'assistenza linguistica (art. D. 594-3), gli atti essenziali che vanno tradotti (art. D. 594-6) e a stabilire i criteri di scelta dell'interprete (art. D. 594-11).

Con riguardo alla Germania, va segnalato che, nel luglio 2013, ha adottato la *Gesetz zur Stärkung der Verfahrensrechte von Beschuldigten im Strafverfahren*, con la quale ha dato attuazione contestuale a due direttive⁷. Oltre a quella sul diritto all'assistenza linguistica nel procedimento penale, il legislatore tedesco ha fatto la scelta – assai ragionevole viste le connessioni tra i due strumenti – di trasporre nell'ordinamento nazionale anche la direttiva 2012/13/UE, sul diritto di informazione, che corrisponde alla seconda misura della *roadmap*⁸. Con riguardo specifico all'interpretazione e alla traduzione, il legislatore tedesco ha modificato la legge sull'organizzazione delle corti (*Gerichtsverfassungsgesetz, GVG*, del 9 maggio 1975), introducendo, da un canto, l'obbligo per l'autorità procedente di informare l'imputato del diritto all'assistenza linguistica in una lingua a lui comprensibile e, dall'altro, l'obbligo di tradurre una serie di atti processuali corrispondenti a quelli contemplati nell'art. 3 della direttiva n. 64. Di particolare interesse appare la previsione esplicita della facoltà di sostituire la traduzione scritta dell'atto processuale con una *sight translation* ove si accerti che anche in tal modo vengono rispettati i diritti dell'imputato e che il rispetto è da presumere se l'imputato è assistito da un difensore (art. 187, par. 2, GVG). In questo passaggio, evidentemente hanno pesato considerazioni sull'impatto economico dell'attuazione della direttiva: questa infatti consente la sostituzione della traduzione con l'interpretazione orale solo in casi eccezionali (art. 3, par. 7), mentre il legislatore tedesco sembra trasformare la *sight translation* in una regola⁹.

Anche i Paesi Bassi, il 28 febbraio 2013, hanno approvato una legge volta a dare attuazione alla direttiva sull'interpretazione e la traduzione (*Wet van 28 februari 2013 tot implementatie van richtlijn nr. 2010/64/EU*). Va ricordato che nel 2007 il parlamento olandese aveva adottato un'importante legge volta a fissare le regole per la

⁷ V. <http://www.buzer.de/gesetz/10743/index.htm>.

⁸ Su questa direttiva, cfr., in particolare, S. CIAMPI, [La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'informazione nei procedimenti penali](#), in *questa Rivista*, 27 giugno 2012; ID., *Letter of Rights e Full Disclosure nella direttiva europea sul diritto all'informazione*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, p. 21.

⁹ Sui limiti della regola della surrogabilità della traduzione scritta con l'interpretazione orale, sia consentito rinviare a M. GIALUZ, *La Corte di cassazione riconosce l'obbligo di tradurre la sentenza a favore dell'imputato alloglotto*, in *Cass. pen.* 2013, p. 2194.

certificazione, la qualità e l'integrità di interpreti e traduttori giurati (*Wet beëdigde tolken en vertalers*), che è stata attuata negli anni successivi¹⁰. In sede di implementazione della direttiva, invece, il legislatore del 2013 ha novellato svariate disposizioni del codice di procedura penale, al fine di estendere espressamente l'assistenza linguistica ai rapporti tra imputato e difensore (nuovo art. 28, par. 3), di prevedere un'interpretazione anche a favore dell'imputato con problemi di udito o di parola (art. 274), di affermare l'obbligo dell'autorità di tradurre una serie di atti (dalla citazione di cui all'art. 260, comma 5, al mandato di cattura di cui all'art. 59, par. 7, alla sentenza di cui all'art. 257a) e di riconoscere all'imputato il diritto di chiedere la traduzione di documenti scritti (art. 32a). È stata inoltre modificata la legge sulle tariffe professionali per sancire il principio secondo il quale che le spese dell'assistenza linguistica sono a carico dello Stato.

Con riguardo alla Polonia, va segnalato che il 27 settembre 2013 il Parlamento ha approvato una legge – in attesa di essere promulgata dal Presidente della Repubblica – che è volta a dare attuazione alla direttiva. Per la verità, il legislatore polacco era già intervenuto in tempi recenti sul tema dell'assistenza linguistica, prima con una novella al codice di rito nel 2003 e l'anno successivo con una legge dedicata allo stato professionale degli interpreti e traduttori giurati (*Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego*)¹¹. Per questa ragione, le modifiche sono state più circoscritte: si è novellato l'art. 72 del codice di rito penale, per sancire l'estensione esplicita dell'assistenza linguistica nei rapporti con il difensore e si è contemplata espressamente la traduzione del mandato d'arresto europeo.

Infine, va segnalata la Svezia, che è intervenuta con la legge SFS 2013:664, entrata in vigore il 1° ottobre 2013, la quale ha modificato, da un lato, la legge di procedura giudiziaria (*Rättegångsbalk 1942:740*), e, dall'altro, la legge relativa al segreto degli interpreti e traduttori (*Lag om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare 1975:689*)¹². Sul primo versante, si sono specificati i profili connessi all'obbligatorietà dell'assistenza linguistica, al vincolo a scegliere un esperto qualificato e alle incompatibilità (cap. 5, par. 6), si è ridefinita la regolamentazione dei costi dell'assistenza linguistica, con particolare riferimento a quella riguardante i rapporti con il difensore (cap. 31) e, infine, si è esplicitato il diritto alla traduzione dei documenti processuali soprattutto con riguardo alla fase preliminare, con la previsione però di un'ampia possibilità di surroga con l'interpretazione orale (cap. 33, par. 9). Sul secondo fronte, si è precisato

¹⁰ Cfr. E.J. VAN DER VLIS, *Managing a register of legal interpreters and translators and calculating the cost for language services for the judiciary and the police. Implementing a model: The Dutch experience*, in <http://www.eulita.eu/madrid-workshop>. L'implementazione della legge sugli interpreti e traduttori giurati è stata affidata a un apposito ufficio (*Bureau Wbtv*) istituito presso il *Dutch Legal Aid Council* (v. <http://www.bureaubtv.nl/en/>).

¹¹ Cfr. D. DE VOCHT, *Poland*, in *Effective Criminal Defence in Europe*, a cura di E. CAPE-Z. NAMORADZE-R. SMITH-T. SPRONKEN, Antwerp – Oxford – Portland, 2010, p. 470.

¹² Per quel che riguarda i lavori preparatori, cfr. il *summary* in inglese del rapporto governativo sull'attuazione della Direttiva (*Tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden Genomförande av EU: s tolkningsoch översättningsdirektiv*), [disponibile qui](#) (p. 19). Sul sistema svedese di interpreti certificati, I. LARSON-K. ERICSSON, *Developments in the Swedish registration and procurement system*, in <http://www.eulita.eu/ljubljana-workshop>.

che la legge sul segreto si applica anche agli interpreti chiamati a svolgere un servizio di mediazione linguistica tra l'imputato e il difensore.

3. La situazione in Italia.

Come si vede, in diversi Paesi europei il Parlamento ha approvato manovre articolate che, in alcuni casi, hanno recepito la sola direttiva n. 64 e, in altri (come in Germania), hanno implementato anche la seconda misura della *roadmap*, ossia la direttiva n. 13 del 2012, che scade il 2 giugno 2014.

Per quel che attiene all'Italia, va segnalato che, fino a pochi mesi fa, l'implementazione della direttiva era stata affidata esclusivamente alla magistratura, la quale aveva fatto qualche passo avanti soprattutto in tema di traduzione delle sentenze¹³.

Solo recentemente il Parlamento ha dato inizio all'*iter* per l'attuazione della direttiva: la legge di delegazione europea 2013 (l. 6 agosto 2013, n. 96) prevede infatti una delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/64/UE (art. 1 comma 1 e allegato B), che dovrà essere esercitata nel rispetto degli artt. 31 e 32 della nuova legge sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea (l. 24 dicembre 2012, n. 234). Ne consegue che il Governo dovrà predisporre uno schema di decreto che andrà trasmesso alla Camera e al Senato per il parere dei competenti organi parlamentari. Trattandosi di una delega relativa a una direttiva che è scaduta nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di delegazione (ossia il 9 settembre 2013), sulla base dell'art. 31 della l. n. 234 del 2012, la delega deve essere esercitata entro il 9 dicembre 2013.

I tempi a disposizione del Governo e del Parlamento sembrano quindi molto stretti. E ciò potrebbe creare più di qualche problema.

Anzitutto, perché l'attuazione della direttiva sull'assistenza linguistica non è di per sé affatto semplice; ma soprattutto perché sarebbe opportuno tener conto, nell'attuazione, anche delle norme contenute in due recenti direttive, ossia la (già citata) direttiva 2012/13/UE, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali e la direttiva 2012/29/UE, in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

Entrambi questi strumenti eurounitari contengono infatti norme attinenti all'interpretazione e alla traduzione e sono compresi nell'allegato B della legge di delegazione; pertanto, il Governo risulta delegato all'implementazione anche di tali direttive. L'auspicio è pertanto nel senso di una trasposizione congiunta: nell'attuare la normativa dedicata specificamente all'assistenza linguistica il legislatore italiano dovrebbe considerare anche le norme contenute nelle altre due direttive.

¹³ Cfr., volendo, M. GIALUZ, *L'obbligo di interpretazione conforme alla direttiva sul diritto all'assistenza linguistica*, in *Dir. pen. proc.* 2012, p. 434; ID., *La Corte di cassazione riconosce l'obbligo di tradurre la sentenza*, cit., p. 2188.

4. Idee per la riforma della disciplina del codice di procedura penale e della l. n. 69 del 2005.

Si diceva che l'attuazione normativa della direttiva n. 64 del 2010 non è facile. Questo perché essa postula un intervento su diversi versanti. Come si è visto, nei paesi più virtuosi, si è agito – o in sede di attuazione della direttiva o in precedenza – su tre piani: quello strettamente processuale, caratterizzato dal codice di rito penale e dalle disposizioni relative all'esecuzione del mandato d'arresto europeo; quello relativo alle spese del servizio di assistenza linguistica e, infine, quello ordinamentale, che ha a che fare con l'assetto della professione dell'interprete e traduttore giudiziario.

Conviene tenerli ben distinti e prendere le mosse dal piano processuale. Come noto, il codice Vassalli ha innovato profondamente la figura dell'interprete¹⁴, ma la direttiva introduce alcune novità significative, che andranno recepite con una profonda revisione del titolo IV del libro II. Vediamo i punti principali sui quali il legislatore dovrebbe intervenire.

4.1. L'accertamento della competenza linguistica dell'imputato.

In linea con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, l'art. 2 par. 4, della direttiva attribuisce all'autorità procedente l'onere di verificare se questi parla e comprende la lingua del procedimento: a tal fine, si prescrive agli Stati membri di disciplinare un apposito procedimento. Sulla scorta del modello tedesco¹⁵ e di quanto previsto dalla recente riforma olandese¹⁶, sarebbe opportuno precisare che l'assistenza di un interprete è necessaria, non solo quando l'imputato non conosce la lingua italiana – come recita oggi l'art. 143 c.p.p. –, ma anche quando la conoscenza dell'italiano è insufficiente a seguire il procedimento oppure quando la persona capisce l'italiano ma è in grado di esprimersi con grande difficoltà. Peraltro, in attuazione dell'art. 7 della direttiva 2012/29/UE – che riconosce per la prima volta il diritto all'interpretazione e alla traduzione alla vittima del reato –, tale accertamento andrebbe esteso anche alla persona offesa e a tutti i soggetti che intervengono nel procedimento (si pensi al

¹⁴ V., per tutti, E. BALLARDINI, *Traduire devant la justice pénale. L'interprète traducteur dans les codes de procédure pénale italiens aux XIX^e et XX^e siècles*, Bologna, p. 111 ss.; D. CURTOTTI NAPPI, *Il problema delle lingue nel processo penale*, Milano, 2002, p. 274 ss.; S. SAU, *Le garanzie linguistiche nel processo penale. Diritto all'interprete e tutela delle minoranze riconosciute*, Padova, 2010, p. 127 ss.

¹⁵ Si legga, al proposito, M. MANSDÖRFER, *The right to an interpreter in the German legal system and in the proposal for a Council Framework Decision on a certain procedural rights in criminal proceedings throughout the European Union*, in *Procedural Safeguards in Criminal Proceedings throughout the European Union*, a cura di C. ARANGÜENA FANEGO, Valladolid, 2007, p. 235.

¹⁶ In più norme del codice modificate dalla recente riforma, si prevede l'obbligo di nominare un interprete sia nei casi di mancata conoscenza della lingua neerlandese, che in quelli di conoscenza insufficiente della stessa (artt. 23 comma 4, 27 comma 4, 29°, 32°, 59 comma 7, 61, 78 comma 7, 131b, 191, 257a, 260 comma 2, 314, 365 comma 6, 366 comma 4).

testimone). È vero che ciò può essere desunto già oggi dal secondo comma dell'art. 143 c.p.p., ma vista la giurisprudenza consolidata che esclude il diritto all'assistenza linguistica alla persona offesa¹⁷, sarebbe opportuno chiarirlo in termini espressi.

In attuazione degli artt. 2, par. 5, e 3, par. 5, della direttiva n. 64 andrebbe poi stabilita la facoltà per l'interessato di contestare immediatamente la decisione che dichiara superflua l'interpretazione o la traduzione. Non appare ragionevole lasciare all'impugnazione avverso la sentenza la contestazione relativa all'accertamento sulla sussistenza del presupposto per la nomina dell'interprete o del traduttore.

4.2. La scelta della lingua.

La scelta della lingua nella quale raccogliere le dichiarazioni dell'imputato o nella quale tradurre a favore dell'imputato rappresenta una delle questioni più complesse e, ciò nonostante, trascurate dalla letteratura, sia in ambito linguistico che in ambito giuridico. La dottrina italiana tende a privilegiare, laddove possibile, il ricorso a una lingua veicolare – sul modello di quanto previsto in materia di immigrazione¹⁸ – in quanto l'opzione a favore della lingua madre potrebbe rischiare di condurre a «defatiganti ricerche di 'praticanti' (magari mediocri) di lingue poco conosciute»¹⁹.

In altri ordinamenti europei, come quelli ceco, sloveno e ungherese, si riconosce invece espressamente all'imputato il diritto di parlare la sua madre lingua; peraltro, nel sistema ceco si fa eccezione a questa regola nell'evenienza in cui non siano disponibili interpreti competenti. In tal caso, si prevede che sia citato un interprete nella lingua ufficiale dello Stato del quale l'imputato è cittadino o dello Stato di nascita, se apolide²⁰.

Nel *Final Report* dello *Special Interest Group on Translation and Interpreting in Public Services*, si è censurata l'assistenza linguistica effettuata per mezzo di lingue veicolari,

¹⁷ V., tra le tante, Cass., Sez. II, 18.9.2008, F.A., n. 36988, in *Ced. Cass.*, n. 242049; Cass., Sez. VI, 20.4.2005, Camera, *ivi*, n. 232089; *contra*, Cass., sez. III, 4 dicembre 1996, Eviano, in *Guida dir.*, 1997, n. 19, p. 84.

¹⁸ Il riferimento è all'art. 3 del Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394), secondo il quale «il provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione, il provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto della carta di soggiorno sono comunicati allo straniero mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato» e «se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile per indisponibilità di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato».

¹⁹ Cfr. M. CHIAVARIO, *Garanzie linguistiche nel processo penale ed escamotages riduttivi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1973, p. 897; ID., *La tutela linguistica dello straniero nel nuovo processo penale italiano*, in *Studi in memoria di Pietro Nuvolone*, vol. III, Milano, 1991, p. 133; D. CURTOTTI NAPPI, *Il problema delle lingue*, cit., p. 384.

²⁰ V. Sez. 2, Par. 14 e Sez. 28, par. 1 della legge di procedura penale.

la quale viene equiparata sostanzialmente a quella effettuata da persone non qualificate²¹.

Il considerando n. 22 della direttiva n. 64 stabilisce che «l'interpretazione e la traduzione a norma della presente direttiva dovrebbero essere fornite nella lingua madre degli indagati o imputati o in qualsiasi altra lingua che questi parlano o comprendono, per consentire loro di esercitare appieno i loro diritti della difesa e per tutelare l'equità del procedimento». L'idea di fondo, pertanto, è che la lingua madre e la lingua veicolare sono poste esattamente sullo stesso piano, ma soltanto a condizione che la conoscenza da parte dell'imputato della lingua veicolare sia tale da garantire un esercizio effettivo dell'autodifesa.

In altri termini, nel sistema della direttiva, in tanto è possibile fornire un'assistenza linguistica in lingua diversa dalla *native language*, solo in quanto si accerti che la capacità linguistica dell'imputato nella lingua *non native* è tale da non pregiudicare l'effettiva comprensione e l'equità del procedimento.

4.3. L'estensione del servizio di interpretazione ai colloqui difensivi.

In una delle norme più innovative, la direttiva n. 64 del 2010 prevede che il diritto all'interprete si applichi anche al di fuori dei rapporti individuo/autorità procedente e si estenda ai colloqui con il difensore, quando siano direttamente correlati «a qualsiasi interrogatorio o audizione durante il procedimento o alla presentazione di un ricorso o di un'altra istanza procedurale» (art. 2, par. 2). Da questo punto di vista, sul modello di Croazia, Francia, Paesi Bassi e Polonia, si dovrebbe aggiungere una specifica norma – un apposito comma all'art. 143 c.p.p., o, preferibilmente, un nuovo articolo 143-bis – dedicata all'assistenza dell'interprete durante i colloqui con il difensore: in tal modo, si andrebbe a superare quella giurisprudenza restrittiva che riconosce all'imputato la nomina di un interprete di fiducia per preparare gli atti processuali²².

Nel nostro ordinamento, per evitare possibili abusi e, soprattutto, la lievitazione eccessiva dei costi – si ricordi infatti che questo servizio è a carico dello Stato a prescindere dalle condizioni economiche dell'imputato²³ – si dovrebbe seguire il

²¹ V. DG INTERPRETATION-SIGTIPS, *Final Report*, p. 11 (della versione italiana), secondo il quale “quando traduzione e interpretazione sono effettuate, se sono effettuate, da persone non qualificate o da familiari, addirittura da bambini, o a mezzo di lingue veicolari, la comunicazione può risultare seriamente compromessa o addirittura impossibile. Le conseguenze sono potenzialmente devastanti per la salute, la libertà personale o addirittura la vita delle persone interessate [corsivo aggiunto]».

²² Il riferimento è a Cass., Sez. un., 26 giugno 2008, Akimenko, in *Cass. pen.*, 2009, p. 486, con nota di M. BARGIS, *Inammissibile l'impugnazione redatta in lingua straniera: punti fermi e lacune di sistema dopo la pronuncia delle Sezioni unite*, *ivi*, p. 2016.

²³ Sul punto, sia consentito rinviare a M. GIALUZ, *La lingua come diritto: il diritto all'interpretazione e alla traduzione nel processo penale*, in *Processo penale, lingua e Unione europea*, a cura di F. RUGGERI, T. RAFARACI, G. DI PAOLO, S. MARCOLINI, R. BELFIORE, Padova, 2013, p. 237 s.

modello francese²⁴ e individuare espressamente un certo numero di colloqui nei quali è obbligatorio garantire l'assistenza linguistica: potrebbe trattarsi, ad esempio, dell'incontro di preparazione dell'udienza di convalida o dell'interrogatorio di garanzia; del colloquio preparatorio dell'udienza preliminare e del dibattimento; infine, dell'incontro preliminare a un'impugnazione. Per di più, si potrebbe pensare a definire dei limiti – magari anche temporali – di questa assistenza a spese dello Stato²⁵.

4.4. Il diritto alla traduzione degli atti fondamentali.

La direttiva ha riconosciuto, per la prima volta a livello europeo, il diritto alla traduzione: la C.e.d.u. si riferisce in termini espliciti soltanto al diritto all'interpretazione, mentre l'art. 3 della direttiva n. 64 del 2010 obbliga gli Stati membri ad assicurare a favore di indagati o imputati che non comprendono la lingua del procedimento penale «una traduzione scritta di tutti i documenti che sono fondamentali per garantire che siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa e per tutelare l'equità del procedimento».

Alcuni documenti sono indicati espressamente nell'art. 3 par. 2: sono le «decisioni che privano una persona della propria libertà», gli «atti contenenti i capi d'imputazione» e le sentenze. Ora, si tratta di un'elencazione che fa riferimento a categorie giuridiche abbastanza generiche, che vanno decodificate a livello nazionale. Sarebbe pertanto auspicabile l'introduzione di un apposito art. 143-ter c.p.p. dedicato specificamente alla traduzione²⁶, nel quale, sulla scorta del modello croato (art. 8, comma 5), dovrebbero essere espressamente individuati gli atti da tradurre.

²⁴ V. l'art. Art. D. 594-3 del codice di rito introdotto dalla recente riforma: «*Pour l'application de l'article préliminaire, les entretiens avec l'avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et pour lesquels la personne peut demander à être assistée par un interprète, sont les entretiens intervenant, dans les locaux des services d'enquête, des juridictions et des établissements pénitentiaires, dans des conditions garantissant la confidentialité de l'entretien:*

« 1o *Au cours de la garde à vue ou de toute mesure privative de liberté dont le régime est, en tout ou partie, défini par renvoi aux dispositions du présent code sur la garde à vue ;*

« 2o *Préalablement à l'audition par un magistrat ou à la comparution devant une juridiction ;*

« 3o *Préalablement au dépôt éventuel d'un recours contre une décision juridictionnelle ;*

« 4o *Préalablement au dépôt éventuel d'une demande de mise en liberté.*».

²⁵ Viene in mente l'esperienza belga ove, nei casi coperti dal *legal aid*, avvocati e clienti possono chiedere un interprete per tre ore retribuite dallo Stato, al fine di preparare la difesa (v. E. HERTOJG-J.VANDEN BOSCH, *Access to Justice across Language and Culture in the EU*, in *Aequitas. Access to Justice across Language and Culture in EU*, a cura di E. HERTOJG, s.d., p. 11). Peraltro, si è rilevato che questo limite potrebbe essere molto restrittivo nei casi più complicati o in quelli nei quali l'interpretazione va fatta in lingue di scarsa diffusione (così, L. VAN PUYENBROECK, *Belgium*, in *Effective Criminal Defence in Europe*, cit., p. 94).

²⁶ Si badi che, in tal modo, si supererebbe l'ambiguità terminologica che caratterizza l'attuale disciplina contenuta nel codice di rito penale, ove, a differenza di quanto previsto nel codice di procedura civile (artt. 122 e 123), si sovrappongono la traduzione di atti scritti e l'interpretazione di atti orali. Sarebbe opportuno modificare dunque anche l'attuale intitolazione del titolo IV del codice di rito penale con "Interpretazione e traduzione degli atti".

Con riguardo agli atti restrittivi della libertà personale, andrebbe prevista quanto meno la traduzione dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare e delle successive decisioni a seguito di impugnazione o di richiesta di revoca, ma anche del provvedimento di fermo e dell'ordinanza di convalida della misura precautelare.

Per quel che concerne gli atti contenenti l'imputazione, vanno senza dubbio tradotti quegli atti scritti di esercizio dell'azione penale indicati nell'art. 60 c.p.p. che sono destinati direttamente all'imputato, ossia l'atto di citazione diretta a giudizio e la richiesta di patteggiamento, nonché la richiesta di rinvio a giudizio che va in ogni caso notificata all'imputato a cura del giudice. Se la *ratio* della traduzione è consentire all'imputato di difendersi, non sembra invece in alcun modo utile la traduzione di quelle istanze sulle quali il giudice è chiamato a pronunciarsi *de plano*: si allude, in particolare, alla richiesta di giudizio immediato e all'istanza di decreto penale. Nel primo caso, andrà tradotto solo il decreto che, disponendo il giudizio immediato, contiene l'imputazione; nel secondo, trattandosi di rito monitorio, va considerato documento principale il decreto penale di condanna, che rientra comunque anche nel concetto di "sentenza".

Andranno poi tradotti gli atti di *vocatio in iudicium*, come il decreto che dispone il giudizio nei procedimenti con udienza preliminare.

Peraltro, il concetto di "imputazione" non va inteso in senso tecnico, ma nel significato ampio che assume nella giurisprudenza di Strasburgo, la quale considera tale anche l'atto contenente un addebito provvisorio, ossia l'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio²⁷ oppure l'informazione di garanzia²⁸.

Questi atti di informazione ufficiale sull'addebito, non solo segnano il momento iniziale del procedimento penale al quale si applica la direttiva n. 64, ma, ove scritti, andranno senz'altro tradotti proprio al fine di consentire all'indagato di impostare sin dall'inizio la sua strategia difensiva *cognita causa*. Non sembra decisivo che, nella versione italiana della direttiva, si parli di "capi di imputazione". Giova ribadirlo: non è un'espressione che va intesa secondo il significato tecnico che assume nell'ambito processuale penale italiano, ma va invece interpretata nel contesto della direttiva e della C.e.d.u.

A sostegno di tale ricostruzione, si deve far riferimento alla direttiva 2012/13/UE, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali. Per un verso, essa codifica a livello euro unitario il diritto all'informazione sull'accusa (art. 6), che è stato ampiamente valorizzato dalla Corte di Strasburgo anche con riguardo alla fase precedente alla formalizzazione dell'imputazione. E, per l'altro, nel considerando n. 25 stabilisce che, «nel fornire informazioni a norma della presente direttiva, alle persone indagate o imputate siano fornite, se necessario, le traduzioni o l'interpretazione in una lingua a loro comprensibile, conformemente alle norme di cui alla direttiva 2010/64/UE». Ne consegue che l'atto con il quale si informa sull'accusa, ove scritto, andrà tradotto, insieme all'informazione sui diritti.

²⁷ Cfr., proprio con riguardo a un caso italiano, Corte e.d.u., 12 maggio 1999, *Ledonne (n. 1) c. Italia*, § 19.

²⁸ Corte e.d.u., 14 dicembre 1999, *De Blasiis c. Italia*, § 17.

Sempre la direttiva 2012/13/UE prevede che, qualora la persona indagata o imputata sia arrestata o detenuta, deve esserle consegnato una *letter of rights* ossia un atto informativo scritto, che potrà conservare per tutto il periodo di privazione della libertà (art. 4). Ove l'imputato non comprenda la lingua, ove non sia già disponibile al momento della restrizione della libertà un formulario in una lingua a lui comprensibile, l'autorità deve predisporre «senza indugio» la *letter of rights* in una lingua comprensibile e consegnarla all'alloglotto.

Infine, andranno tradotte le sentenze. Com'è noto, sul punto, la giurisprudenza italiana è stata molto cauta e solo da ultimo, proprio in forza della direttiva, ha concesso qualche apertura²⁹.

In conclusione, è opportuno che l'obbligo di traduzione venga sancito in termini espliciti per i seguenti atti: l'informazione di garanzia e l'informazione sul diritto di difesa, l'avviso di conclusione delle indagini, l'atto di esercizio dell'azione penale indirizzato o notificato all'imputato, l'ordinanza applicativa della custodia cautelare, il provvedimento di fermo, l'ordinanza di convalida della misura precautelare, l'atto di citazione, la sentenza.

Accanto a tali atti, la cui traduzione va sempre assicurata, si aggiungono altri atti che possono essere individuati come essenziali dalle autorità nazionali in relazione al caso concreto: occorrerà dunque sancire la possibilità per la difesa dell'imputato di presentare una richiesta motivata di traduzione di un atto ritenuto essenziale (art. 3, par. 3, della direttiva n. 64) e la facoltà di presentare opposizione al rigetto.

Ciò attiene alla traduzione a favore dell'imputato; ma occorrerebbe recepire – nella stessa o in altra norma – anche l'art. 7 della direttiva n. 29 del 2012, che riconosce la traduzione a favore della persona offesa: andrà infatti garantita la traduzione «almeno [del]la decisione che mette fine al procedimento penale relativo al reato da essa subito e, previa richiesta della vittima, [del]la motivazione o [di] una breve sintesi della motivazione della decisione» (par. 3).

4.5. I correttivi: traduzione parziale e traduzione "a vista".

Subito dopo aver riconosciuto espressamente il diritto alla traduzione, l'art. 3 della direttiva n. 64 contempla due significativi temperamenti, giustificati dai costi elevati della traduzione scritta.

Il primo è rappresentato dalla possibilità di compiere una traduzione parziale dei documenti scritti: si prevede espressamente la possibilità di omettere quei passaggi che «non siano rilevanti allo scopo di consentire agli indagati o agli imputati di conoscere le accuse a loro carico» (art. 3, par. 4). Nell'inserire questo correttivo nella norma dedicata specificamente alla traduzione sarebbe auspicabile specificare che è l'autorità procedente a individuare le parti dell'atto da tradurre, sentito il traduttore e, laddove possibile, anche il difensore dell'imputato, posto che questi è nelle condizioni migliori

²⁹ Cfr. Cass., Sez. III, 12 luglio 2012, n. 5486, in *Cass. pen.*, 2013, p. 2185.

per indicare le parti fondamentali da tradurre al fine di consentire all'imputato di comprendere la decisione³⁰. Va precisato che analoga norma andrebbe inserita con riguardo alla persona offesa, sulla scorta di quanto stabilito dall'art. 7, par. 5, della direttiva n. 29 del 2012.

Il secondo correttivo è costituito dalla facoltà di sostituire la traduzione scritta del documento fondamentale con una traduzione orale o con un riassunto orale, a condizione che questi non pregiudichino l'equità del procedimento. Si tratta di quella che può essere definita come "regola della surrogabilità della traduzione con l'interpretazione", la quale prefigura due ipotesi differenti: nell'una, alla traduzione scritta si sostituisce quella che tecnicamente si denomina *sight translation*, ossia l'interpretazione orale a prima vista di un testo scritto³¹; nell'altra, la trasposizione per iscritto viene rimpiazzata con quella che si potrebbe chiamare *summary sight translation*³².

Ora, consapevole della delicatezza di queste tecniche, il legislatore europeo le ha subordinate alla condizione che la traduzione orale o il riassunto orale non pregiudichino l'equità del procedimento. Ebbene, nell'attuazione di questa clausola ampia, i legislatori nazionali sembrano aver adottato un approccio molto diverso: se, come si è ricordato, il legislatore tedesco ha stabilito che il rispetto dei diritti dell'imputato va presunto quando è presente un difensore (art. 187, par. 2, GVG), mentre quello croato pare aver circoscritto la possibilità di surroga dell'interpretazione orale ai soli casi di traduzione di documenti su richiesta dell'imputato (art. 8, comma 6, ZKP); nella normativa francese di dettaglio si consente la surroga solo «à titre d'exception» e si valorizza la garanzia procedurale rappresentata dall'indicazione a verbale dell'avvenuta interpretazione a vista (art. D. 594-9).

L'auspicio è che il legislatore italiano consenta solo in via residuale l'interpretazione a vista e, a maggior ragione, quella a vista riassuntiva; in particolare, dovrebbe escluderle per l'atto di imputazione, la *vocatio in iudicium*, l'ordinanza cautelare e la sentenza. In relazione a questi atti fondamentali, le (pur comprensibili) esigenze di economia andranno soddisfatte con il ricorso al correttivo (più accettabile) della traduzione scritta parziale, tanto per l'imputato, quanto per la persona offesa.

³⁰ Cfr. M. MANSDÖRFER, *The right to an interpreter in the German legal system*, cit., p. 239.

³¹ La *sight translation* è considerata, a dispetto del nome, una forma ibrida di interpretazione: cfr., per tutti, GONZÁLEZ-VÁSQUEZ-MIKKELSON, *Fundamentals of Court Interpretation: Theory, Policy, and Practice*, Durham, 1991, p. 401; H. MIKKELSON, *An Introduction to Court Interpreting*, Manchester, 2000, p. 76; PÖCHHACKER, *Simultaneous Interpreting*, in *The Oxford Handbook of Translation Studies*, a cura di MALMKJÆR e WINDLE, Oxford, 2011, p. 277.

³² Sulla *summary interpretation*, cfr. BERK-SELIGSON, *The Bilingual Courtroom: Court Interpreters in the Judicial Process*, Chicago, 2002, p. 39.

4.6. Garanzie endoprocessuali di qualità dell'assistenza linguistica.

Uno dei profili più significativi della direttiva n. 64, soprattutto rispetto al portato della giurisprudenza di Strasburgo, è rappresentato senza dubbio dal richiamo espresso al requisito della qualità dell'assistenza linguistica. Si è notato correttamente che già il richiamo alla "qualità" in luogo di quello all'"adeguatezza" – compiuto generalmente dalla Corte e.d.u. – sembrerebbe evocare uno *standard* più elevato rispetto a quello richiesto a livello di Grande Europa³³. Ma vi è di più: nel sistema della direttiva, la qualità assume la valenza di vero e proprio connotato coesistente dell'assistenza linguistica: tanto con riguardo all'interpretazione (art. 2 par. 8), che con riferimento alla traduzione (art. 3 par. 9), la direttiva chiarisce che la riproduzione del testo in una lingua diversa da quella originale «deve essere di qualità sufficiente a tutelare l'equità del procedimento, in particolare garantendo che gli imputati o gli indagati in procedimenti penali siano a conoscenza delle accuse a loro carico e siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa». Se non c'è qualità, non si può nemmeno parlare di assistenza linguistica.

Proprio per assicurare tale qualità, il legislatore nazionale dovrebbe anzitutto prevedere l'obbligo per l'autorità procedente di rivolgersi a interpreti e traduttori qualificati. Sul punto, l'art. 5 par. 2, stabilisce solo l'impegno degli Stati membri di istituire un registro o dei registri di traduttori e interpreti indipendenti e debitamente qualificati, al fine di assicurare un servizio di interpretazione e di traduzione adeguato e un accesso efficiente a tale servizio; prescrive poi che, «se del caso», questo venga poi messo a disposizione dell'autorità e degli avvocati. Ebbene, sulla base dei modelli più avanzati in Europa e negli Stati Uniti, sembra indispensabile sancire il vincolo alla nomina di un interprete inserito in questi registri. Il legislatore italiano dovrà pertanto ripensare agli artt. 144 e 146 c.p.p. – che è evidentemente espressione di un'idea superata di interprete giudiziario non professionale – e sancire il dovere di nominare interpreti e traduttori che siano inseriti in un apposito registro disciplinato finalmente dal legislatore³⁴. Ovviamente, esigenze di funzionalità del sistema impongono di contemplare una deroga e di ammettere l'impiego di interpreti non iscritti nell'albo quando non siano presenti esperti per quella specifica lingua. Il problema è che questa deroga deve essere circoscritta a casi realmente eccezionali – come previsto dall'art. 28, comma 3, della recente legge olandese sugli interpreti e traduttori giurati³⁵ – e deve essere prevista una motivazione, onde evitare che si traduca in una regola, come

³³ V. J. BRANNAN, *Raising the Standard of Language Assistance in Criminal Proceedings: From the Rights under Article 6(3) ECHR to Directive 2010/64/EU*, in *Cyprus Human Rights Law Review*, 2012, p. 145.

³⁴ Cfr. *infra*, § 6.

³⁵ La disposizione richiamata prevede che, «diversamente da quanto stabilito nel primo e secondo comma, si può ricorrere a un interprete non giurato o un traduttore non giurato qualora, in caso di urgenza, non si renda tempestivamente disponibile un iscritto all'albo o qualora il registro non contenga iscritti per la relativa lingua di partenza e di arrivo».

accaduto in Spagna e Ungheria³⁶, con conseguente abbassamento della qualità dell'assistenza. In quest'ottica, sarebbe opportuno considerare anche la possibilità di impiegare tecnologie che consentano l'interpretazione a distanza, quali «la videoconferenza, il telefono o Internet, a meno che la presenza fisica dell'interprete non sia necessaria al fine di tutelare l'equità del procedimento» (art. 2, par. 6, della direttiva n. 64).

Sempre con riguardo alla nomina e alla capacità di fornire la prestazione di assistenza linguistica andrebbero ripensate complessivamente le incompatibilità, al fine di garantire quello che è uno dei canoni essenziali dell'interprete, ossia l'imparzialità. Per un verso, andrebbe sancita un'incompatibilità di ruolo, ossia dell'interprete d'ufficio rispetto all'interprete nominato dalla parte, sulla falsariga di quanto previsto dall'art. 222, comma 1, lett. e, c.p.p. per il perito³⁷. Per altro verso, andrebbe disposta un'incompatibilità di fase o meglio di funzione, tra l'interprete che ha assistito l'autorità inquirente nel corso delle indagini preliminari e l'interprete d'udienza, sulla base dell'esperienza americana e inglese³⁸. Ciò che vale soprattutto per l'interprete che ha coadiuvato la polizia giudiziaria nell'ascolto delle intercettazioni telefoniche, come hanno riconosciuto recentemente le Sezioni Unite³⁹.

Con riguardo agli obblighi dell'interprete e del traduttore, sarebbe auspicabile che il legislatore aggiornasse la formulazione dell'art. 146, comma 2, c.p.p. riprendendo i canoni essenziali scolpiti nei codici etici: in particolare, l'obbligo di accuratezza (più che di fedeltà), quello di neutralità e quello di confidenzialità.

Infine, andrebbe ripensato l'istituto della ricusazione disciplinato nell'art. 145 c.p.p.: in attuazione degli artt. 2, par. 5 e 3, par. 5 della direttiva n. 64 andrebbe infatti estesa la possibilità di ricusare l'interprete che non offre un'assistenza di qualità sufficiente a tutelare l'equità del procedimento.

³⁶ Cfr., rispettivamente, J.M. ORTEGA HERRÁEZ-S. PLAZA BLÁZQUEZ-C. FIOL WOLFRUM-N. HERNÁNDEZ CEDRIÁN, *Court interpreters in Spain faced with the Proposal for a Council Framework Decision on procedural rights in criminal proceedings throughout the European Union*, in *Procedural Safeguards in Criminal Proceedings*, cit., p. 257-258, e A. KÁDÁR, *Hungary*, in *Effective Criminal Defence in Europe*, cit., p. 357.

³⁷ In tal senso, B. VIDAL FERNÁNDEZ, *The right to accurate interpretation and translation of a high standard: Articles 8 and 9 of the Proposal for a Framework Decision on certain procedural rights in criminal proceedings throughout the European Union*, in *Procedural Safeguards*, cit., p. 225.

³⁸ Per quel che riguarda gli Stati Uniti, cfr. W. HEWITT, *Court Interpretation: Model Guides for Policy and Practice in the State Court*, Williamsburg, 1995, pp. 203-204. In alcuni Stati americani, ad esempio in California, la giurisprudenza proibisce l'uso dello stesso interprete da parte dell'accusa e della difesa. In altri Stati, sono direttamente i canoni etici fissati a dettare regole molto stringenti: ad esempio, il codice etico adottato dagli interpreti della Corte Suprema del New Jersey, impedisce la nomina come *court interpreter* di un qualsiasi interprete che, prima del giudizio, abbia fornito servizi interpretativi a una delle parti. Con riferimento al Regno Unito, E. HERTOJ-J.VANDEN BOSCH, *Access to Justice*, cit., p. 14: «It is important that an interpreter used at a police station or in the course of investigations by other prosecuting agencies, is not engaged to interpret in the courtroom, though an interpreter used by the defence when taking instructions may be used by the court to interpret for the defendant in the courtroom at the discretion of the judge or magistrate».

³⁹ Si allude a Cass., Sez. un., 10 maggio 2011, Eke Sony, in *Cass. pen.*, 2011, 4177, con nota di S. SAU, *Il traduttore designato ex art. 268 c.p.p. per la trascrizione di comunicazioni in lingua straniera non può svolgere, per incompatibilità, le funzioni di interprete nello stesso procedimento*.

4.7. *L'assistenza linguistica nei procedimenti di esecuzione del MAE.*

La direttiva n. 64 del 2010 non si applica solo ai procedimenti penali, ma estende l'assistenza linguistica anche al procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo.

Sul versante dell'interpretazione, essa stabilisce che le autorità competenti per l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo devono assicurare il diritto all'assistenza di un interprete al destinatario del MAE che non parli o non comprenda la lingua del procedimento (art. 2, par. 7). Per attuare tale prescrizione, il legislatore dovrà dunque intervenire sulla l. 22 aprile 2005, n. 69: per la verità, la legge richiama più volte la figura dell'interprete (artt. 12 comma 1, 13 comma 1, 14, comma 1, 15, comma 2); pertanto, il legislatore delegato potrebbe limitarsi a stabilire che la nomina dell'interprete avviene in forza della norma del codice di procedura che dovrebbe vincolare ad affidare l'incarico a un interprete qualificato⁴⁰, onde evitare che, nel procedimento di esecuzione del MAE, si continui a utilizzare interpreti non professionisti.

Con riguardo alla traduzione, invece, l'art. 3, par. 6, della direttiva n. 64 del 2010 contempla l'obbligo per lo Stato membro di esecuzione del MAE di fornire una traduzione scritta dello stesso, nel caso in cui il suo destinatario non comprenda la lingua in cui il mandato d'arresto europeo è redatto oppure è stato tradotto. Al riguardo, potrebbe essere dunque sufficiente integrare l'art. 6, comma 7, l. 69 del 2005, stabilendo espressamente che, laddove la persona interessata non conosce la lingua italiana, né la lingua nella quale è redatto l'originale MAE, il provvedimento venga tradotto nella sua lingua madre oppure in una lingua veicolare, sempre che sia da lui adeguatamente conosciuta.

5. La modifica del testo unico sulle spese di giustizia.

Sin qui si è ragionato delle necessarie modifiche al codice di rito penale e alla legge sul mandato d'arresto europeo, ma, come si è ricordato, l'implementazione della direttiva richiede un intervento anche su un secondo fronte, ossia quello della disciplina relativa ai costi del servizio di assistenza linguistica.

L'art. 4 della direttiva è inequivocabile nel sancire che essi vanno sopportati dallo Stato, a prescindere dall'esito del procedimento (ossia anche in caso di condanna) e dalle condizioni economiche dell'interessato (ossia a prescindere dai requisiti per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato).

Per quel che riguarda l'Italia, va segnalato che il testo unico sulle spese di giustizia inserisce le spese sostenute per l'interprete tra quelle ripetibili: esse vengono

⁴⁰ Cfr. *supra*, § 4.6.

infatti ricondotte alle spese sostenute per «gli ausiliari del magistrato» (art. 5, lett. d, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115). Il che significa che esse vanno poste a carico dell'imputato in caso di condanna (art. 205 d.P.R. 115 del 2002). Ciò che appare in contrasto con quanto espressamente previsto dall'art. 4 della direttiva⁴¹.

Al di là delle prassi che si instaurano nei diversi tribunali, per superare tale contraddizione appare indispensabile intervenire sull'art. 5 del d.P.R. 115 del 2002 e annoverare espressamente le spese sostenute per l'assistenza linguistica tra quelle non ripetibili.

6. Spunti per una legge sugli interpreti e traduttori giudiziari.

L'ultimo piano di intervento è quello forse più delicato e concerne lo *status* professionale di interpreti e traduttori.

Negli operatori del diritto è ancora molto radicata l'idea dell'interpretazione come mera trasposizione letterale – ossia parola-per-parola – del discorso in lingua straniera e dell'interprete come una sorta di *robotic device*, che fa un lavoro di qualità quando si limita a trasformare il dato linguistico in modo il più possibile neutrale e fedele come se fosse un mero convertitore di parole. Questa visione tradizionale dell'interpretazione come *verbatim interpretation* e dell'interprete come soggetto invisibile che deve limitarsi a *tradurre* in modo letterale senza *interpretare*⁴² ha condotto a sottovalutare il profilo della qualità dell'interpretazione, che può essere garantita solo da professionisti. Gli operatori del diritto si sono spesso accontentati di interpreti non professionali. Hanno preferito affidare l'incarico a soggetti bilingui sempre disponibili, piuttosto che a professionisti. Alla qualità hanno preferito la disponibilità dell'intermediario linguistico. Con costi sociali ed economici che è facile immaginare.

Ora questa concezione dell'interprete è stata ampiamente superata nella letteratura specializzata. Ci sono numerosi studi che dimostrano che l'interprete «*is an intrusive element, far from being the unobtrusive figure whom judges and attorneys would like her to be*»⁴³; è un soggetto che interviene nell'interazione linguistica tra i soggetti del procedimento penale al fine di abbattere le barriere linguistiche e garantire l'obiettivo ultimo dell'interpretazione, ossia un'efficace comunicazione tra oratore e destinatari della comunicazione⁴⁴.

Per quel che riguarda il processo penale, la direttiva chiarisce che l'obiettivo finale dell'intermediazione interlinguistica è quello di «tutelare l'equità del procedimento, in particolare garantendo che gli imputati o gli indagati in procedimenti penali siano a

⁴¹ Cfr. G. BIONDI, *La tutela processuale dell'imputato alloglotto*, cit., 2425, nota 49.

⁴² V. R. MORRIS, *The Moral Dilemmas of Court Interpreting*, in *The Translator*, 1995, p. 26.

⁴³ Così, S. BERK-SELIGSON, *The Bilingual Courtroom: Court Interpreters in the Judicial Process*, Chicago, 2002, p. 96.

⁴⁴ V., per tutti, M. VIEZZI, *Aspetti della qualità in interpretazione*, Trieste, 1996, p. 78; F. PÖCHHACKER, *Researching interpreting quality*, in *Interpreting in the 21st Century: Challenges and opportunities*, a cura di G. GARZONE e M. VIEZZI, Amsterdam/Philadelphia, 2002, p. 97.

conoscenza delle accuse a loro carico e siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa» (artt. 2 par. 8 e 3 per. 9). Pertanto, si ha *successful communication* quando l'interprete o il traduttore svolge una mediazione di qualità tale da consentire all'imputato – e/o alla vittima – di capire l'imputazione e di interloquire con il proprio difensore e con l'autorità. Per conseguire questo *standard* di qualità – al di sotto del quale non si può nemmeno parlare di assistenza linguistica – non è sufficiente la mera conoscenza della lingua di partenza e di quella di arrivo. Né è sufficiente un giuramento «di adempiere bene e fedelmente l'incarico (...) senz'altro scopo di far conoscere la verità», come prevede l'art. 146 c.p.p.: si è scritto giustamente che «*the quality of interpreting is not a question of interpreters' intentions, but of their proficiency in the two languages and of their interpreting skills*»⁴⁵.

La qualità può essere garantita solo da un interprete/traduttore professionale, che abbia seguito un percorso di formazione e sia accreditato, inserito in un registro ufficiale e chiamato a rispettare un codice etico. Questo è il modello enucleato nei numerosi studi internazionali ed europei relativi al *court interpreter*, che è stato recepito in diversi paesi europei (Austria, Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Spagna), che hanno dedicato un'apposita disciplina alla professione dell'interprete in ambito giudiziario.

Ora, la direttiva contiene riferimenti laconici sul punto: come si è già ricordato, l'art. 5, par. 2, impegna gli Stati membri ad istituire un registro o dei registri di traduttori e interpreti indipendenti e debitamente qualificati. Ma quel richiamo al registro ha valenza molto più ampia. Se interpretato alla luce del filo rosso della qualità del servizio di assistenza, esso va inteso come invito a prevedere l'istituzione di una figura professionale di interprete e traduttore giudiziario. In quest'ottica, la direttiva va letta insieme al documento che rappresenta la sintesi più alta delle ricerche effettuate negli ultimi quindici anni – sulla base di diversi progetti europei – sul versante dell'interpretazione a livello europeo, ossia il *Final Report del Reflection Forum on Multilingualism and Interpreter Training (2009)*⁴⁶.

Da questo emerge chiaramente che la professionalizzazione dell'interprete giudiziario passa attraverso tre requisiti fondamentali: anzitutto, la formazione e l'accreditamento; in secondo luogo, la registrazione; infine, la valorizzazione del profilo deontologico⁴⁷.

Ebbene, se sul versante della normativa processuale, la situazione italiana è già abbastanza soddisfacente e l'implementazione della direttiva postula una rimediazione del titolo V del libro II del codice di rito, sul fronte ordinamentale, si può dire che siamo all'anno zero. Come noto, non vi è un registro ufficiale apposito di interpreti e traduttori, ma solo l'albo dei periti di cui all'art. 67 disp. att. c.p.p., per l'iscrizione al quale non vi sono regole comuni sul territorio nazionale, oppure elenchi

⁴⁵ C. WADENSJÖ, *Interpreting as Interaction*, Londra e New York, 1998, p. 52.

⁴⁶ Il documento è [disponibile qui](#).

⁴⁷ Secondo A. CORSELLIS-A. CLEMENT-Y. VANDEN BOSCH, *Training for Members of the Legal Services Working through Legal Interpreters and Translators*, in *Building Mutual Trust: A Framework Project For Implementing EU Common Standards In Legal Interpreting And Translation*, Londra 2011,, p. 329.

ufficiosi tenuti presso gli uffici giudiziari⁴⁸: pertanto, l'accertamento delle competenze professionali dell'interprete/traduttore viene paradossalmente lasciata alla discrezionalità del giudice, che non può avere le competenze per effettuare tale valutazione. Ne consegue che chiunque può essere chiamato a ricoprire il ruolo di interprete⁴⁹: dal momento che nella prassi si richiedono spesso lingue minoritarie, si assiste all'impiego di immigrati madrelingua, del tutto sprovvisti di preparazione sulle tecniche di interpretazione e magari dotati di scarsa dimestichezza con la lingua italiana. Le conseguenze sono assai negative, posto che la *poor interpretation* può condurre a errori giudiziari e, comunque, determina l'impossibilità di sfruttare le potenzialità euristiche del contraddittorio⁵⁰.

L'attuazione della direttiva deve essere dunque l'occasione per disciplinare la professione dell'interprete e traduttore giudiziario. Nel recente passato, vi sono state singole proposte legislative volte a istituire l'ordine professionale degli interpreti e traduttori⁵¹, sostenute anche da iniziative di supporto di molti professionisti e delle associazioni, ma non hanno mai avuto seguito.

Ora, la delega relativa all'implementazione della direttiva n. 64 del 2010 consentirebbe al Governo di istituire un ordine almeno con riferimento ai traduttori e interpreti giudiziari. Una disciplina che dovrebbe precisare i requisiti di accesso alla professione (con riguardo al titolo di studio e all'eventuale esame di stato); quelli attinenti alla formazione continua; quelli relativi alle tariffe; quelli legati alla deontologia⁵².

Certo, si comprende l'estrema delicatezza del tema, ma le esperienze dalle quali attingere non mancano: da ultimo, quelle olandese e polacca. Quel che manca, forse, è il tempo. Ma è un'occasione da non perdere.

⁴⁸ Cfr., per tutti, D. CURTOTTI, *Il diritto all'interprete: dal dato normativo all'applicazione concreta*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 1997, p. 482; C. p. 177; S. SAU, *Le garanzie linguistiche*, cit., p. 216.

⁴⁹ E. BALLARDINI, *Traduire devant la justice pénale*, cit., p. 164.

⁵⁰ V. C.J. GARWOOD, *Court interpreting in Italy. The daily violation of a fundamental human right*, in *The Interpreters' Newsletter*, 2012, p. 180 ss.

⁵¹ Cfr. *Proposta di legge n. 766, relativa all'Istituzione dell'Ordine professionale dei traduttori e interpreti*, presentata il 12 giugno 2001 alla Camera dei Deputati, su iniziativa dell'On. Angela Napoli; *Proposta di legge n. 1360, relativa all'Istituzione dell'Ordine professionale dei traduttori e interpreti*, presentata il 13 luglio 2006 alla Camera dei Deputati, su iniziativa dell'On. Angela Napoli; *Proposta di legge n. 801, relativa all'Istituzione dell'Ordine professionale dei traduttori e interpreti*, presentata il 7 maggio 2008 alla Camera dei Deputati, su iniziativa dell'On. Angela Napoli.

⁵² Va ricordato che la *European Association for Legal Interpreters and Translators* (EULITA) ha fissato alcune indicazioni di principio circa la creazione di un registro nazionale degli interpreti e traduttori legali e la determinazione delle tariffe (cfr. EULITA, *Basic outline of a national register of legal interpreters and translators*, in *TRAFUT-Final Report*, disponibile all'indirizzo <http://www.eulita.eu/final-report>, p. 13) e ha adottato anche un codice etico (<http://www.eulita.eu/code-ethics>).